

CONSTATATO CHE:

Dalle dichiarazioni dell'assessore Franco Bandelli pubblicate nei due articoli di giornale sopra citati, emerge che l'Amministrazione Comunale era a conoscenza di veri e propri problemi per la sicurezza della viabilità e tuttavia **NON risulta che abbia adottato alcuna misura per far fronte a un problema che investe la sicurezza.**

Ciò, nonostante che l'assessore si riferisca ad "abusi" e dichiari espressamente che la scelta "era improcrastinabile" e che "andava fatto".

Peraltro l'assessore Bandelli riferisce di un ragguunto "livello di guardia".

A tal proposito non si comprende **per quale motivo l'Amministrazione Comunale debba attendere il superamento di un livello di guardia per comunicare l'intenzione di emanare dei provvedimenti**, atteso che vengono invocati problemi per la sicurezza della viabilità.

ALLA LUCE DELLE ESTERNAZIONI DELL'ASSESSORE BANDELLI

l'Amministrazione Comunale potrebbe essere chiamata a rispondere per:

- **responsabilità civile** in caso di danni a persone o cose per sinistri stradali occorsi nelle strade menzionate;
- **responsabilità penale** in caso di sinistri con decessi o feriti occorsi nelle strade menzionate. Il concorso di responsabilità è ravvisabile in quanto l'Amministrazione Comunale non ha adottato alcun provvedimento nonostante fosse al corrente di un "pericolo di sicurezza" come dichiarato dall'assessore Bandelli.

PER QUANTO CONCERNE L'ORDINANZA LIMITATIVA DELLA SOSTA DELLE AUTOCARAVAN NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TRIESTE

si ricorda che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti Terrestri e il Trasporto Intermodale – Direzione Generale per la Sicurezza Stradale – Divisione II con circolare **prot. n. 0050502 datata 16 giugno 2008** ha chiarito che "qualora nelle ordinanze di cui all'articolo 5, comma 3, del Codice della Strada, siano stabiliti obblighi, divieti o limitazioni in relazione a esigenze della circolazione o a caratteristiche strutturali delle strade (articolo 6, comma 4, lett. b)), oppure sia disposta la sospensione della circolazione per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico (articolo 6, comma 4, lett. a)), **da tali ordinanze si dovrà evincere come l'ente proprietario della strada abbia effettuato una dettagliata**

analisi tecnica al fine di comprovare la sussistenza delle esigenze e dei motivi previsti dall'articolo 6, comma 4, lettere a) e b) del Codice della Strada. In mancanza di tale attività istruttoria l'ordinanza dovrebbe ritenersi illegittima per violazione di legge o eccesso di potere riscontrandosi quantomeno un difetto di motivazione o di istruttoria".

IN VIRTÙ DI QUANTO SOPRA ESPOSTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 241/1990 LA SCRIVENTE ASSOCIAZIONE CHIEDE ALLA S.V.

l'invio per posta, entro trenta giorni dal ricevimento della presente, di fotocopia non in bollo, con addebito delle eventuali spese di segreteria e copia, dei seguenti documenti.

- 1) Relazioni tecniche dalle quali si evince la sussistenza di pericoli per la sicurezza della viabilità nelle strade del Comune di Trieste, connesse alla presenza di autocaravan.
- 2) Relazione introduttiva al provvedimento di limitazione della circolazione e sosta delle autocaravan sul territorio del Comune di Trieste.
- 3) Ordinanza limitativa della sosta delle autocaravan sul territorio del Comune di Trieste.

INOLTRE

A seguito delle segnalazioni di utenti della strada residenti nel Comune di Trieste, è emersa la presenza di sbarre trasversali ad altezza ridotta dalla sede stradale all'entrata del parcheggio di via Flavia – piazzale Cagni e dei due parcheggi di piazzale Duca delle Puglie.

Al riguardo si osserva che con l'installazione di sbarre ad altezza ridotta dal suolo **il proprietario di autocaravan verrebbe illegittimamente escluso dal transito e dalla sosta nelle aree destinate al parcheggio della propria città.**

Orbene, l'utente della strada proprietario di un veicolo di altezza superiore alle autovetture può essere legittimamente escluso dal transito e dalla sosta in un parcheggio qualora sussista un'oggettiva impossibilità dovuta alla presenza – all'interno del parcheggio – di altezze inferiori a quella dei veicoli a cui è interdetto l'accesso.

Tuttavia, nel caso di specie l'accesso e la sosta nei parcheggi ai veicoli oltre una certa altezza, quali le autocaravan, sarebbero impediti **SENZA ALCUNA LEGITTIMA RAGIONE.**

Quanto detto non è una valutazione discrezionale ma è quanto previsto dal Codice della strada e ribadito nella **circolare 14 gennaio 2008 prot. 0000277** emanata dal Ministero dell'Interno avente ad oggetto la direttiva del Ministero dei Trasporti ai sensi dell'art. 35 del Codice della strada - Linee guida in materia di circolazione e sosta delle autocaravan.